

COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona

Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6

articolo 20, comma 6

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27/09/2018

Aggiornato e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 11/11/2024

INDICE

PREMESSA

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA’

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – FINALITA’ E DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL’AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA’

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA’

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO CULTURALE-GESTIONALE

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 31 –LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLA VEGETAZIONE INFESTANTE

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE ALLEGATI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELE (DGR N. 813/2014)

ALLEGATO E DISTANZE E AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ALLEGATO F ELENCO SPECIE CONSIGLIATE

PREMESSA

Il presente Schema di Regolamento è redatto per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*), come modificato dall'articolo 11 della Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, e reca disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

La tutela del verde urbano può essere efficacemente perseguita considerando alberi, alberate, parchi e giardini come elementi di un "sistema del verde" già disciplinato dalla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 26 (*Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani*), a sua volta interconnesso con tutti le altre parti del territorio dove prevale la componente vegetazionale del paesaggio rurale. Una rete ecologica estesa dagli elementi verdi urbani a quelli rurali, oltre che costituire la piena valorizzazione del verde urbano e rurale stesso, può realizzare l'integrazione delle risorse territoriali naturaliformi secondo i principi dello sviluppo sostenibile

La flora e la vegetazione esplicano infatti funzioni ambientali, quali la depurazione delle acque e dell'aria, la fissazione dell'anidride carbonica, il miglioramento e il consolidamento del suolo, funzioni ecologiche in quanto componente fondamentale di biotopi, corridoi biologici e in generale del paesaggio, nonché funzioni culturali, sociali, psicologiche e ricreative.

Dalla tutela del verde secondo criteri *biologici*, come pure dalla corretta progettazione e realizzazione di alberate, parchi e giardini, possono derivare economie di gestione e soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e dei visitatori delle Marche.

D'altra parte, occorre rilevare che il verde pubblico non è la parte accessoria o residuale di interventi edilizi e infrastrutturali, ma costituisce elemento di urbanizzazione primaria (L. n. 847/64 e articolo 3 della L.R. n. 26/98) e secondaria e quindi trascurarne gli aspetti bio-ecologici e le relative applicazioni agro-forestali, significa determinare il fallimento dell'opera a verde o, comunque, il non assolvimento delle funzioni da essa attese e/o elevati costi di gestione e manutenzione.

Sotto questo profilo occorrerà quindi sviluppare l'utilizzo di professionalità la cui formazione culturale non consideri solo il lato estetico delle sistemazioni a verde, ma anche quello bioecologico e funzionale.

Attualmente nei centri abitati lo sviluppo urbanistico (edilizia, viabilità, reti tecnologiche) e l'agricoltura intensiva o semi intensiva ha determinato e determina spesso condizioni negative per la sopravvivenza delle alberate e una notevole pressione antropica, spesso manifestata attraverso usi impropri, si riversa sulle aree verdi, sia urbane che periurbane e rurali.

Tale tendenza può essere efficacemente gestita anche attraverso l'adozione della presente proposta di regolamento, predisposta al fine di salvaguardare il verde del territorio in generale e quindi tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini.

Considerato quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005 e dalla L.R. n. 26/1998, con particolare riguardo ai commi 3 e 6 dell'articolo 20 della prima, e degli articoli 3, 4 e 5 della seconda, si sottolinea che la presente proposta potrà esprimere piena efficacia quando sarà recepita, come previsto dalla legge forestale regionale, dai Comuni, possibilmente integrata alla specifica regolamentazione edilizia e urbanistica. Nel contesto della evoluzione legislativa e tecnico-scientifica che caratterizza le Marche da alcuni anni, è infatti indispensabile rendere la presente proposta organica al Regolamento Edilizio Tipo, ai Regolamenti Edilizi Comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per quanto attiene la progettazione, la realizzazione, la tutela, la valorizzazione e la gestione

del verde urbano.

Analogamente dicasi per le formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, anch'esse tutelate dal Capo IV della legge forestale regionale.

Considerazioni: il caso del Comune di Senigallia

Nel 2008 il Comune di Senigallia ha avviato “*un percorso partecipato per un progetto condiviso*” volto alla redazione del Piano Strutturale del Verde comunale (PSV), mediante la creazione di una struttura operativa radicata sul territorio e che ha previsto il coinvolgimento di professionisti Agronomi ed Architetti locali, nonché competenze comunali, coordinati scientificamente dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Nel 2010 il PSV è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2010 e da allora diverse progettazioni, analisi e verifiche sono state presentate ed eseguite al fine di migliorare la qualità di vita ed il benessere dei cittadini, garantendo al contempo elevati livelli di sicurezza in termini di pubblica incolumità.

Quest'ultimo fattore risulta indispensabile in una realtà come Senigallia, essendo dotata di circa 15000 soggetti arborei solo in ambito urbano.

Come già rilevato ed evidenziato in occasione della redazione del PSV (pag. 49-54), l'analisi del sistema ambientale, che ha previsto il censimento e la verifica della consistenza del patrimonio verde (parchi e giardini, arredo verde urbano, verde funzionale) e la sua rappresentazione cartografica, nonché le valutazioni sulle condizioni di salute e gestione del patrimonio arboreo (livello di criticità), ha messo in luce le criticità del patrimonio verde esistente, in termini di presenza di danni al fusto, radici, colletto potature errate, patologie, interferenze, manutenzione inadeguata, difficoltà/non economicità di gestione, scelta delle specie inadatta all'area, impianto di irrigazione, protezione della pianta, sede di impianto inadeguata, sesto di impianto inadeguato, fallanze e discontinuità.

Criticità e debolezze quindi riassumibili prevalentemente nella presenza di “viali con antiche piantagioni, progettazione e gestione insufficiente delle alberate”.

Come ben noto, il PSV ha definito degli obiettivi ed indicato linee guida volte a cercare diraggiungere questi target.

Dall'approvazione del PSV, pertanto, l'Amministrazione comunale ha cercato di avviare dei progetti di riqualificazione del territorio, che hanno permesso di raggiungere diversi obiettivi, tra i quali:

- Miglioramento microclimatico della città
- Creazione di una rete verde in grado di collegare i diversi punti della città
- Riqualificazione delle aree verdi esistenti e delle alberate stradali
- Abbattimento delle sostanze inquinanti
- Mitigazione della A14 e della complanare

In parallelo, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione ha provveduto ad aggiornare il monitoraggio delle alberature censite nel 2008 e pari a circa 4500 soggetti con l'obiettivo di censire la totalità del patrimonio arboreo presente e pari a circa 15.000 individui, inserendo le informazioni all'interno di un sistema informativo territoriale (GIS) dedicato.

Molteplici sono le problematiche che la maggior parte dei soggetti presenta, come già rilevato

durante il primo monitoraggio risalente al 2008 e come confermato dai professionisti nel 2010 in occasione della redazione del PSV:

Il territorio comunale presenta infatti un numero abbastanza cospicuo di alberi, cui però non corrisponde un'elevata qualità in termini di condizioni fitosanitarie e meccaniche, nonché in termini di disposizioni spaziale (sesto e sede di impianto).

Si tratta infatti, nella maggior parte dei casi, di alberature vetuste e che risentono degli errori di progettazione e gestione dei decenni scorsi, cioè degli anni di impianto.

Queste problematiche sono prevalentemente riferibili alle alberature stradali, la maggior parte delle quali risulta caratterizzata dalla presenza di piante che hanno oltrepassato l'età di servizio, indicata e specificata per le diverse specie nel presente Regolamento.

Considerata la situazione, indispensabile appare rendere attuative le indicazioni e le linee guida presenti all'interno del Piano Strutturale del Verde, mediante innanzitutto l'approvazione di uno strumento cogente, rappresentato dal Regolamento.

La redazione del Piano Strutturale del Verde deve essere considerata un vero e proprio punto di partenza per migliorare la qualità e il benessere della città e dei cittadini.

Il PSV ha infatti definito i criteri generali, in funzione dei quali sono state orientate le scelte sullo sviluppo e sull'assetto futuro del territorio. Esso, infatti, attraverso un'analisi approfondita e precisa del territorio, basata su rilievi, descrizioni dello stato attuale dei luoghi, studi storici-paesaggistici, valutazioni ed elaborazioni delle informazioni raccolte, ha permesso di giungere alla formulazione dei principali orientamenti per una corretta conservazione, valorizzazione e miglioramento dell'intero patrimonio verde comunale.

Il PSV non deve però essere considerato un semplice punto di arrivo, in quanto indispensabile risulta l'attuazione degli indirizzi da esso indicati. E l'attuazione può diventare concretamente reale, attraverso il presente Regolamento che recepisce ed integra i seguenti atti comunali:

- Regolamento di Polizia Urbana e Rurale (D.C.C. n. 49 del 31/05/2022);
- Mozione del Consiglio Comunale "Salvaguardia del territorio comunale dall'uso dei diserbanti chimici negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole" – D.C.C. n. 64 del 29/07/2015;
- Mozione del Consiglio Comunale "Salvaguardia del patrimonio arboreo" – D.C.C. n. 37 del 27/04/2017;
- Norme tecniche attuative (NTA) PRG Comune di Senigallia
- Regolamento per concessione ed uso degli orti urbani (D.C.C. n. 92 del 29/07/2010)

Il presente Regolamento contiene, integra e recepisce la normativa relativa al D.M. 22/01/2014 Adozione piano azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA’

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio comunale. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l’arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.

ARTICOLO 2 – FINALITA’ E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

Il verde urbano è l’insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.

Il verde extraurbano è l’insieme di formazioni vegetali definite dalla L.R. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) (albero ad alto fusto), d) (arbusteto), i) (filare), m) (gruppo), o) (siepe).

Nell’Allegato A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all’articolo 2 della L.R. n. 6/2005 come sopra richiamato.

Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 6/2005. L’obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata al fine di conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela e la salvaguardia del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi, nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di retiecologiche urbane.

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico. L’analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-

forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Ai fini del presente Regolamento per verde pubblico si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale.

La gestione del verde pubblico è curata dall'ufficio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.

Tutti gli interventi sul verde pubblico dovrebbero essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all'articolo 5, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente per il verde pubblico, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo, così come anche previste nella L.R. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.

In entrambi i casi di cui ai precedenti commi le procedure di calcolo dell'indennizzo vengono effettuate sulla base delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 e 24 della L.R. n. 6/2005 (DGR n. 813 del 7 luglio 2014).

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- a) albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): *raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- b) albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 - 18 m): *raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- c) albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): *raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.*

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0m da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

Nelle zone di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale imputrescibile o impermeabilizzante.

Le aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Nel caso in cui vengano arrecati danni, in grado di pregiudicare la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo calcolato in funzione del valore ornamentale delle piante, così come descritto nell'Allegato D del presente Regolamento.

5.2 - Distanze dai confini e da edifici e manufatti per i nuovi impianti.

Nelle nuove lottizzazioni e, ove possibile, nelle aree preesistenti, oggetto di riqualificazione e/o rifacimento stradale, per le distanze dai confini e da edifici e manufatti, occorre considerare le dimensioni raggiungibili dalla pianta a maturità, in termini di altezza, area di incidenza della chioma e area idonea per un corretto sviluppo radicale al fine di garantire un corretto sviluppo della pianta e di occupazione dello spazio disponibile.

5.3 - Distanza dalle utenze aeree:

Nelle nuove lottizzazioni e, ove possibile, nelle aree preesistenti, oggetto di riqualificazione, per quanto riguarda la distanza degli alberi sia pubblici che privati, dai pali della pubblica illuminazione,

si definisce che tale distanza è variabile a seconda delle dimensioni raggiunte dall'albero a maturità e a seconda del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la chioma non deve interferire con i lampioni stradali e con il cono luminoso, risultante dal calcolo illuminotecnico.

5.4 - Distanza dalle utenze sotterranee - Lavori di scavo in presenza di alberature pubbliche
Nelle nuove urbanizzazioni per le utenze sotterranee devono essere rispettate le distanze minime per singolo albero, determinate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene ed indicate nell'Allegato E,

È obbligo degli Enti e Ditte promotrici degli scavi di presentare al Comune il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva della linea di utenza e della vegetazione esistente, entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

5.5 - Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell'11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, gli alberi, arbusti e siepi messi a dimora dopo l'entrata in vigore della legge dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie indicate nell'Allegato E.

Nelle situazioni preesistenti e limitatamente ai tratti urbani del tracciato ferroviario, previo accordi con la Società ferroviaria, dovrà essere mantenuta una considerevole copertura vegetale che preveda l'utilizzo di arbusti, siepi e tappezzanti.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura. Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. Inoltre, la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e neicasi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti. I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.

Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un

terzo di quello del ramo reciso (*taglio di ritorno*).

La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, bagolaro per produzione di fogliame ad uso alimentare, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile nei seguenti casi:

- a) alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- b) alberi con rami malati o pericolanti (intervento limitato ai soli rami/branche malati e/o pericolanti);
- c) alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- d) alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- e) alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

La capitozzatura può essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale e l'esecuzione di capitozzatura e/o taglio delle branche principali è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 della Legge Regionale Forestale n. 06/2005, mediante apposita istanza di comunicazione.

In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici forniti, come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI ED ESTIRPAZIONE DELLE SIEPI

8.1) ALBERI E SIEPI RADICATI IN AREA PRIVATA

Il presente articolo definisce i procedimenti a cui è subordinato l'abbattimento di alberi ad alto fusto e/o siepi tutelati, radicati in area privata.

a) L'abbattimento di specie protette ai sensi della Legge Regionale n. 06/2005 art. 20, comma 1, radicate in proprietà privata è soggetto ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione è concessa di norma nei casi di stretta necessità, ai sensi della Legge Regionale n. 06/2005, art. 21, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

I procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni all'abbattimento di alberi ad alto fusto e/o siepi tutelati, di cui all'art.21 comma 2 lettere a), b), e c) sono a carico dell'Area 9 (S.U.E. Sportello Unico Edilizia) mentre le autorizzazioni relative alle restanti casistiche di cui all'art.21 comma 2 lett. d), e) f), g), h) e i) sono a carico dell'Area 11 (Uff. Verde Pubblico) e pertanto le richieste di autorizzazione e/o comunicazioni andranno inoltrate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente.

L'autorizzazione per le specie protette è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di modulistica debitamente compilata indirizzata all'Ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica dell'albero/degli alberi per cui è richiesto l'abbattimento, dell'ubicazione e segnalazione in planimetria dello stesso e fotocopia di un documento di identità

del richiedente. Per le specie protette è sempre necessario allegare alla richiesta di autorizzazione una perizia tecnico-agronomica redatta da un tecnico competente abilitato ed iscritto all'albo (dei Dottori Agronomi e Forestali, ovvero all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ovvero all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati), salvo casi particolari di alberi con chiari, evidenti ed inequivocabili sintomi di deperimento irreversibile.

b) L'autorizzazione all'abbattimento di alberi protetti è sostituita da una comunicazione nei seguenti casi (L.R. n.6/2005 art. 21 comma 3):

- a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
- b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

Nei casi suddetti l'abbattimento potrà essere effettuato dopo 15 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione a protocollo comunale.

c) L'abbattimento di specie non protette (vegete) situate in zona urbanistica A, B, C, D, F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti e radicate in proprietà privata è soggetto a comunicazione da trasmettere a protocollo comunale utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente

d) l'abbattimento degli alberi non protetti potrà essere effettuato dopo 15 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione a protocollo comunale.

e) Nell'istanza di abbattimento di alberi (sia protetti sia non protetti) il richiedente deve sempre dichiarare se l'albero è radicato in un'area soggetta a particolari tutele o attenzioni, come ad esempio:

- zona soggetta a vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004

- area infestata da Tarlo asiatico del fusto (nome scientifico: *Anoplophora glabripennis* Motschulsky)

f) Salvo nuove disposizioni, in caso di abbattimento, potatura e recisioni radicali di alberi afferenti al genere *Platanus* spp. (platano) è sempre soggetto ad apposita comunicazione che il richiedente deve inviare ad AMAP (Agenzia Marche Agricoltura Pesca), ai sensi del D.M. 29/2/2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano casato da *Cercospora fimbriata*". Il modulo per la suddetta comunicazione è scaricabile dal sito AMAP oppure dal sito del Comune di Senigallia.

g) Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati nei periodi di riproduzione dell'avifauna dal 1° marzo al 31 agosto, salvo particolari necessità, urgenze e comprovati motivi (es. alberi completamente secchi e/o alberi che minacciano rovina e/o costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità o nei casi in cui non siano presenti uova e nidi) che dovranno essere opportunamente dimostrati tramite una perizia con relativa documentazione fotografica redatta da professionista abilitato e iscritto all'albo professionale di appartenenza.

h) L'autorizzazione per le specie protette dovrà contenere le seguenti informazioni:

- tempi e modalità di abbattimento;
- tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.) in caso di reimpianto;
- calcolo e modalità di pagamento dell'indennizzo, in caso di impossibilità di reimpianto.

i) I lavori relativi all'abbattimento e/o alle potature di alberature debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo. Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

l) L'abbattimento di alberi protetti (vegeti) è soggetto a compensazione ai sensi della Legge Regionale n. 06/2005 art.23, e pertanto per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1.

m) Il presente Regolamento istituisce l'obbligo di compensazione anche per gli alberi abbattuti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere e), f), g), h) e i).

n) I nuovi impianti arborei dovranno essere debitamente documentati e notificati all'Ente, entro e non oltre un anno dalla data di abbattimento dell'albero/degli alberi protetti. Gli alberi ad alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, una circonferenza non inferiore a 4 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e una circonferenza non inferiore a 5 cm per piante di II (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

o) Qualora per motivi inconfutabili quali mancanza di spazio, mancanza di rispetto delle distanze dai confini, da edifici, da utenze aeree o sotterranee, ecc... non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, il soggetto richiedente è obbligato, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'abbattimento a versare anticipatamente al Comune una somma pari all'indennizzo previsto, calcolato dagli uffici competenti secondo la metodologia indicata nell'Allegato D del presente regolamento applicando il metodo 2 per le specie protette. Gli indennizzi derivanti dalle monetizzazioni sopra citate andranno a sommarsi e quindi costituiranno parte integrante del budget comunale destinato al reimpianto di alberature nel territorio comunale e dovranno essere versati con le modalità indicate sul sito internet comunale.

p) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge Regionale n. 06/2005 sono sottoposte a tutela le siepi, ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati. L'estirpazione delle siepi tutelate è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della L.R. n. 06/2005, art. 24, comma 3.

q) Ai sensi della L.R. n. 06/2005, art. 24, comma 4, l'estirpazione delle siepi tutelate è soggetta a piantagione compensativa entro 12 mesi dall'estirpazione oppure al versamento di un indennizzo determinato, calcolato dagli uffici competenti secondo la metodologia indicata nell'Allegato D del presente regolamento applicando il metodo 1.

8.2) ALBERI E SIEPI RADICATI IN AREA DI COMPETENZA COMUNALE

Il presente articolo definisce i procedimenti a cui è subordinato l'abbattimento di alberi ad alto fusto e/o siepi tutelati, radicati in area privata.

- a) Gli abbattimenti degli alberi e siepi tutelati ai sensi della Legge Forestale Regionale n. 6/2005, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati nonché inseriti in un apposito registro informatico in cui verranno registrati tutti gli abbattimenti effettuati dagli uffici comunali.
- b) Dell'effettuazione di tali abbattimenti viene data comunicazione ai sensi della Legge Regionale Forestale n. 6/2005 al Comando Carabinieri Forestali Nucleo di Senigallia.
- c) In via straordinaria potranno essere autorizzati gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano, nel rispetto dei principi del Regolamento, un miglioramento ambientale, estetico-culturale.
- d) Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, sia ad un incremento qualitativo, sia quantitativo in termini di numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano la condizione per una corretta messa a dimora e adeguato sesto di impianto, nel rispetto della fisiologia arborea e delle distanze di legge. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto (materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche). Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le

condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente impartite.

. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della L.R. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza degli alberi, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea ed ipogea degli alberi.

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie o che ne provocano la morte e altera la stabilità e la vegetazione dell'albero. In caso di richiesta di manomissione di suolo pubblico, qualora gli interventi ricadessero in corrispondenza dell'area di pertinenza dell'apparato radicale degli alberi di proprietà pubblica, è fatto obbligo al proponente di comunicare la natura di tali interventi agli uffici competenti (es. Edilizia, SUAP, ecc...), allegando una rappresentazione grafica planimetrica dell'area di manomissione e una relazione tecnica volta a descrivere le modalità di intervento e le precauzioni che si adotteranno in fase di cantiere, nel rispetto degli articoli 9 e 10 del presente Regolamento. In ogni caso, la manomissione di suolo pubblico in ambito di pertinenza degli apparati radicali di alberi radicati su suolo pubblico è sempre soggetta al parere dell'ufficio Verde Pubblico.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se *grosse* (diametro da 2 a 5 cm) e *resistenti primarie* (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che

hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale; nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale.

Le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene, sono indicate nell'Allegato E.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati:

- a) a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione (AIRSPADE®) allo scopo di consentire la corretta individuazione delle radici, la salvaguardia o il taglio ove consentito e la disinfezione;
- b) in caso sia concesso effettuare recisioni di radici, devono essere asportate con taglio netto manuale e rifinito immediatamente in modo da avere una ferita a superficie liscia e ben nitida;
- c) procedendo, immediatamente, ad una disinfezione della ferita.

Le radici più grosse (diametro ≥ 5 cm) dovranno essere sottopassate con tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingi tubo, senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta costantemente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzione dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

I tecnici del Servizio competente alla gestione del verde pubblico possono richiedere di riaprire a cura e spesa dell'esecutore lo scavo per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto autorizzatorio comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste (art. 34).

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuare lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianto

effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome, nonché la refilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuociono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree e arbustive ed al loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- a) versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- b) scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- c) rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- d) affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- e) sradicare alberi e arbusti;
- f) Sono altresì vietate le seguenti azioni:
- g) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- h) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- i) l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- j) l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- k) il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- m) il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- n) lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- o) l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.
- p) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
- q) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti.

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio comunale competente per il verde eseguirà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, piantagioni sostitutive con

possibilità di introdurre altre specie.

Le piante di particolare rilevanza dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Nell'Allegato C è indicata l'*età di servizio*, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali. Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

Qualora si renda necessario eseguire un abbattimento dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate, nonché prevedere la messa a dimora di soggetti aventi dimensioni della pianta non inferiori a cm 15 di diametro, rilevato a 1,30 m dal colletto.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

È fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nei casi in cui la vetustà delle alberature e/o gli errori dell'impianto originario abbiano compromesso, in maniera irreversibile, lo stato fitosanitario delle piante o implicino costi di gestione e manutenzione economicamente non sostenibili, il presente Regolamento impone di valutare la possibilità di procedere al rinnovo integrale dell'alberata.

Il rinnovo risulta necessario allorché, essendo il filare ormai adulto, i sestri di impianto sono troppo ristretti, i tagli alternati di diradamento non sono praticabili e la semplice sostituzione delle piante malate risulta spesso non risolutiva, considerando anche il rischio connesso all'eventuale caduta di rami o di interi soggetti arborei che potrebbero causare danni a persone e cose. Esso inoltre è raccomandato quando la valenza estetica, soprattutto in significativi contesti storici e/o turistici, deve essere salvaguardata e potenziata, ricorrendo non tanto alle sostituzioni isolate, ma puntando sulla conservazione dell'immagine di insieme che solo il rifacimento totale garantisce.

Qualora si decida di procedere al rinnovo dell'alberata, è necessario avviare una campagna di informazione, che faccia comprendere ai cittadini le ragioni della scelta.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali,

paesaggistici o storici.

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono:

- a) evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;
- b) provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- c) tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;
- d) evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino.

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto dalla L.R. 26/1998.

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente parte sono elencati gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione del Comune.

L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

Parchi, boschi urbani e giardini pubblici consentono di soddisfare importanti esigenze ricreative, sociali, didattiche ed ambientali, offrendo pertanto alla collettività un servizio fondamentale: rendere più vivibili i contesti urbani.

Le disposizioni generali di legge e le norme del presente Regolamento disciplinano una fruizione corretta e rispettosa di questi spazi.

I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti

ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza.

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

1. Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;
- b) eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;
- c) provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- d) permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- e) effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;
- f) effettuare l'allevamento di animali;
- g) usare concimi o fitofarmaci;
- h) accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- i) lavare macchine e attrezzature varie;
- j) transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione e delle motocarrozzette per disabili.
- k) mettere a dimora piante senza il consenso dell'ufficio del servizio competente alla gestione del verde e introdurre animali selvatici;
- l) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- m) appendere agli alberi e agli arbusti strutture, cartelli o manifesti di qualsiasi genere;
- n) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- o) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- p) inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- q) abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- r) campeggiare, installare tende o attrezzature da campeggio e pernottare;
- s) soddisfare le naturali necessità umane;
- t) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti;
- u) transitare o sostare con animali o con velocipedi nelle aree gioco;
- v) transitare a piedi, con animali o con velocipedi nelle aiuole;
- w) il transito e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati;
- x) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- y) introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.), nonché alberi o arbusti;
- z) calpestare le aiuole fiorite e i tappeti erbosi di tutte le aiuole ornamentali e dei siti erbosi ove sia espressamente vietato con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- aa) passare sui bordi o all'interno delle fontane ornamentali a piedi o in altro modo;
- bb) tenere un comportamento contrario alla pubblica decenza e provocare rumori molesti;
- cc) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;

- dd) sostare sottoalberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e neviccate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;
- ee) lasciare animali domestici incustoditi e/o senza appositi guinzagli e/o museruole.

Il presente Regolamento recepisce e rimanda anche al Regolamento di Polizia urbana del Comune di Senigallia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2022 e s.m.i.. In particolare, per queste tematiche considera l'art. 24, comma 1 e 2, lett. a),b), d), e), f), g), h), i) - Giardini eparchi pubblici – Divieti e limitazioni, contenuto all'interno del Titolo IV - Parchi e Giardini, nonché gli art. 25-26-27, contenuti all'interno del Titolo V – Quietè pubblica.

2. Sono inoltre vietate tutte le attività ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

E' vietata l'apertura di accessi pedonali o carrabili su aree verdi pubbliche (parchi, giardini, ecc.) salvo situazioni funzionalmente migliorative alla fruizione pubblica dell'area, per le quali possono essere concesse deroghe.

- a) L'eliminazione o modifica di un'eventuale aiuola per la realizzazione di un passo carrabile dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio competente alla gestione del verde pubblico, che provvederà ad impartire le necessarie indicazioni.
 - b) In caso di realizzazione del passo carrabile dovrà essere corrisposto al Comune un indennizzo pari al doppio del valore di mercato della superficie necessaria al transito dei mezzi.
3. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socioculturale e ricreativo.
- a) Il rilascio di tale autorizzazione è affidato all'Ufficio competente previo nulla-osta del Dirigente di riferimento.
 - b) Nel perimetro dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di spettacolo ambulante o all'aperto e di animazione solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - c) L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere del Settore competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.
 - d) Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.
 - e) Nell'esercizio di tale attività è consentito l'uso di apparecchiature rumorose secondo i limiti e le specifiche in materia e agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi: In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione esercente per un periodo di almeno 24 mesi.
 - f) L'eventuale installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico del Settore competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.
 - g) La disponibilità delle aree per l'effettuazione delle iniziative, escluse quelle in concessione a terzi non soggette a tale comma, è concessa previo parere del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, che dovrà ricevere entro 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza di richiesta di parere, inviata dall'Ufficio comunale competente, accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

h) Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

4. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonella;
- e) messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- f) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- g) l'esercizio di forme di commercio o altra attività a scopo di lucro;
- h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- i) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- l) il deposito di neve a ridosso di alberi, arbusti, siepi.

5. Gli interventi, di cui sopra, consentiti previa motivata ed autorizzazione scritta, comportano l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

- a) Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti all'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione ed entro il termine massimo delle 24 ore successive.
- b) Inoltre, essi sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico nonché possono essere soggetti, sulla base di parere discrezionale e motivato del Settore competente, al versamento di un deposito cauzionale a favore del Comune di Senigallia.
- c) L'importo del deposito cauzionale non potrà comunque essere inferiore ad € 1.200,00.
- d) Il deposito cauzionale sarà restituito non prima di 90 giorni dal termine dell'utilizzo, fermo restando che sarà trattenuto tutto o in parte a titolo di risarcimento di eventuali danni subiti dal verde pubblico e al quale eventualmente sarà aggiunta la sanzione dovuta ai danneggiamenti, così come previsto dal presente Regolamento.
- e) La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Servizio competente alla gestione del verde pubblico avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

Il Comune definisce le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove sono vietate di norma autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.

Tale norma non si applica nel caso dei cosiddetti contratti di *sponsorizzazione* per la concessione a

terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde, a condizione che la cartellonistica da adottare non prevalga per colori, forme e dimensioni, ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, sulla stessa sistemazione a verde.

L'affissione può essere consentita, previo parere dell'Ufficio competente del Comune, per i cartelli pubblicitari mobili, nonché in caso di attuazione di contratti di sponsorizzazione, relativi ad aziende/ditte che hanno prestato servizio di realizzazione e che gestiscono gratuitamente l'area verde in oggetto, purché i cartelli non prevalgano per colori, forme e dimensioni, sulla stessa sistemazione a verde.

E' vietato e soggetto a sanzione appoggiare o affiggere ad alberi (o collocare davanti ad aiuole fiorite) cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili, nonché imbrattare con vernici (o similari) i fusti degli alberi.

Per garantire le funzioni estetiche degli spazi verdi, deve essere approvato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria diversificato in funzione della frequentazione, del carico, dell'importanza delle differenti aree verdi presenti, in grado di consentire una semplice, economica ed efficace gestione del verde.

Relativamente all'Estetica ed al decoro della città" valgono infine gli art. 8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20, contenuti nel Titolo II del "Regolamento di Polizia urbana" del Comune di Senigallia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2022 e s.m.i.

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

La progettazione del verde pubblico tiene conto dei Criteri Ambientali Minimi definiti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 63 del 10 Marzo 2020 e nei capitolati di gara viene applicato quanto previsto dal Codice dei Contratti D. Lgs. n. 36/2023, art. 57, comma 2.

In linea generale, l'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni dellarealizzazione) vengono effettuate preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone, di antico indigenato e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

I progetti concernenti la realizzazione o la manutenzione straordinaria di parchi, aree verdi e giardini

e di realizzazione di alberate, consistenti nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare, dovranno essere redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con adeguate competenze; tali progetti sono denominati *Progetti colturali-gestionali*.

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE

Gli elaborati del *Progetto colturale-gestionale* consistono in:

- a) studi ed indagini quali inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
- b) elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetazionale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
- c) descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
- d) piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- e) relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune (< 1:500) dello stato di fatto: aspetti agronomico-forestali, situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;
- f) relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e non, delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
- g) restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune (< 1:500) per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), il/i luogo/ghi d'impianto per la messa a dimora;
- h) elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico;
- i) piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE

La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, tipo e presenza di edifici circostanti, tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, allergenicità, presenza di gravi patogeni e di parassiti dei vegetali stessi, proprietà estetiche e olfattive delle piante, caratteristiche degli apparati radicali, ecc.

Per evitare la diffusione incontrollata di piante invadenti, dannose od estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio, *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti, ad es. varietà "Casquerouge").

Non è consigliato l'impiego di specie esotiche non naturalizzate e di specie anche autoctone nella

Regione Marche, ma estranee al paesaggio urbano o rurale tradizionale del territorio comunale.

Si deprecia altresì l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento. Potranno viceversa essere impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.

Si sconsiglia infine l'impiego di generi e specie per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* e *Ginkgo*.

Al di fuori delle indicazioni su esposte, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente le dimensioni della pianta a maturità. Fondamentali, quindi, risultano le valutazioni relative allo spazio disponibile e alla sede di impianto, atta ad ospitare la pianta per tutta la "vita", così come al sesto di impianto, il quale dovrà anch'esso tener conto delle massime dimensioni raggiunte dalla pianta a maturità, per evitare l'insorgere di problemi di interferenza con edifici, linee aeree e sotterranee.

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè con le seguenti caratteristiche: fusto diritto e privo di ferite, di aspetto non "filato" e non sciabolato, presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (eccetto le var. globose o pendule), assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale, ramificazioni distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale, rami senza corteccia interclusa, apparato radicale integro e ben conformato (es.: assenza di radici strozzanti e spiralate).

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi due – tre anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio che fungano di sostegno senza arrecare inconvenienti e danneggiamenti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure fissaggio sotterraneo della zolla).

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti e/o sostituzioni si rimanda quindi all'elenco non vincolante riportato nelle tabelle in allegato (Allegato F) ed estrapolato dall'Allegato 3 del Piano Strutturale del Verde del Comune di Senigallia.

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

La superficie da destinare a verde pubblico deve essere calcolata al netto di pavimentazioni, percorsi, ecc.; in altri termini la superficie di verde pubblico è costituita dalle aree sistemate a prato, dalle aree sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive, dalle aree di pertinenza delle piante arboree e arbustive non impermeabilizzate. Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi pubbliche dovrebbero avere una superficie accorpata non inferiore al 50 %.

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani attuativi potrà essere concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al *progetto colturale-gestionale* del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la

documentazione prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con:

- la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;
- l'indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all'interno o attigui all'area di intervento.

In merito alla quota di superficie da destinare a verde nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, a titolo orientativo si indicano le seguenti coperture del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive; dal computo devono essere escluse le siepi perimetrali):

1. nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
 - a) 40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - b) 10% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
2. nelle zone produttive:
 - a) 50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - b) 20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

Le aree a prato che costituiscono un'unica sistemazione a verde devono essere accorpate, ovvero non solo derivare da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - piccole dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m²) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni; le piccole aree (inferioria 200 m²), o le aree piccolissime che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti tappezzanti, pavimentazioni o, comunque, con materiali porosi e permeabili. Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno avere una superficie accorpata ad inclinazione zero superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore al 5%.

I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.

Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.

Le distanze delle alberature da ogni manufatto edilizio dovranno essere pari al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla eliminazione o mitigazione degli impatti (ambientale, visivo, paesaggistico) ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell'opera e il suo inserimento paesaggistico.

A tal fine, per l'impianto delle alberate, dovrà essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento; dovrà inoltre essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

La superficie di sosta dovrà essere realizzata con materiali permeabili (es. grigliato), mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Nella redazione degli elaborati richiesti all'articolo 21, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm;
- b) le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- c) la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti;
- d) in merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus* spp.), gli ippocastani (*Aesculus* spp.) e i pioppi (*Populus* spp.), non sono compatibili con la destinazione dell'impianto, nonché evitare specie che producono melata o piante spinescenti, ad elevato contenuto allergenico, velenose e particolarmente invadenti.
- e) Favorire piante di ridotte esigenze manutentive e altamente resistenti alla siccità e con apparato radicale non superficiale per evitare che le radici danneggino il manto stradale.

ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

La dotazione di verde della viabilità pubblica, soprattutto quella urbana, riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano e rurale: pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo delle reti ecologiche.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione/accordo tra Comune e soggetti privati.

La documentazione di progetto prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale che nella successiva loro gestione. La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, sia per ovviare a vincoli e limitazioni varie soprattutto presenti in ambito urbano.

La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi

pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo diesemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Tra albero e albero la distanza consigliata è quella pari al diametro delle chiome a maturità e tra alberi ed edifici la distanza consigliata è quella pari al raggio delle chiome a maturità

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o arbusti a sviluppo molto contenuto;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di III grandezza o di II grandezza fastigiati;
- c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

Nelle strade alberate esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga alle norme sulle distanze, potranno essere adottate soluzioni volte a mantenere una dotazione minima di alberi, come ad esempio mettere a dimora gli alberi solo su un lato della strada riservando l'altro alla posa delle utenze ed al transito pedonale, mettere a dimora gli alberi su spazi altrimenti utilizzati per la sosta degli autoveicoli, ecc.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, proponendo eventualmente anche l'inserimento di alberi esternamente ai marciapiedi ed ipotizzando soluzioni volte a massimizzare le funzioni e i benefici degli alberi.

Oltre alla documentazione prevista nel presente Regolamento, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un Dottore Agronomo o Forestale) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. La scelta delle specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto odanneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Nella progettazione dovrà essere rispettato il Codice Stradale, il Regolamento Edilizio Comunale e garantito il triangolo di visibilità.

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici – ecologiche, sociali, protettive e produttive – volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 26/1998

26.1 Aree cani

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi di grandi dimensioni, occorre inserire anche la progettazione di un'area riservata ai cani e loro padroni, per lo sgambamento degli animali;
2. I criteri da seguire nella progettazione delle aree cani sono i seguenti:
 - a) posizionamento in zona di facile e sicura raggiungibilità;
 - b) adeguato ombreggiamento delle aree destinate al gioco degli animali;
 - c) presenza di recinzione e cancello, secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale;
 - d) installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata dell'area;
 - e) installazione di opportuno dispenser per raccolta deiezioni sull'entrata dell'area;
 - f) formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
 - g) presenza di fontanella con acqua potabile, se autorizzata dal gestore del Servizio idrico integrato;
 - h) tutti i pali di sostegno delle attrezzature non saranno infissi direttamente nel terreno, bensì dovranno essere collocati in appoggio su plinti (attraverso pezzi speciali) metallici in ferro zincato a caldo, onde limitare la marcescenza del legno.
3. Impianti e reti tecnologiche
In ogni area verde dovranno essere previsti:
 - a) sistemi di drenaggio e scolo acque
 - b) impianto di illuminazione
 - c) eventuale fontanella con acqua potabile, se autorizzata dal gestore del Servizio idrico integrato;
 - d) eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, energia elettrica se necessari

Le caratteristiche degli impianti previsti verranno definite dai Servizi competenti.

I cani devono essere condotti al guinzaglio e coloro che li hanno in affidamento devono essere muniti di museruola e sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali.

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino, in generale, gli spazi pubblici in uso ai cittadini con deiezioni o altro e in ogni caso sono tenuti immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.

Gli Agenti di Vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, ordinare l'immediato allontanamento dal parco dei cani, oppure l'utilizzo della museruola.

Sulle aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

È vietato permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

È vietato abbandonare cani o altri animali.

In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici (zone sgambatura cani). Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nella specifica regolamentazione per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare o limitare le vocazioni d'uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. L'esame di compatibilità è in capo al Settore competente.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico-ornamentale, di carattere storico – ambientale e paesaggistico, di interesse botanico,

naturalistico o di dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini.

26.2 Aree gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee, in particolare UNI EN 11123 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree gioco all'aperto", mentre le attrezzature ludiche impiegate dovranno essere costruite e installate nel rispetto delle norme di sicurezza UNI EN 1176-07 "Attrezzature per aree da gioco – guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto" e UNI EN 1176-1 "Attrezzature per aree da gioco – Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova".

2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

3. I criteri generali da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
- sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e preadolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature;
- tutti i pali di sostegno delle attrezzature non saranno infissi direttamente nel terreno, bensì dovranno essere collocati in appoggio su plinti (attraverso pezzi speciali) metallici in ferro zincato a caldo, onde limitare la marcescenza del legno.

4. Per le aree verdi, a seconda della loro superficie, verrà inoltre richiesta una installazione minima di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma, secondo quantità e caratteristiche tecniche, merceologiche e strutturali stabilite dal Servizio Competente.

5. Le attrezzature ludiche in legno dovranno essere fornite da ditte in possesso di adeguata certificazione di provenienza del legno FSC o PEFC, che deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

Il gioco dei bimbi è consentito (fatta eccezione per le aiuole e le aree verdi di pregio) negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la

funzionalità.

A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista nell'Articolo 34.

Il libero uso da parte dei bambini degli spazi verdi, delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sola responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore. È dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport e alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ed il transito ai cani.

Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

È ammessa nelle sole superfici d'acqua appositamente predisposte la navigazione di modellini di navi, battelli, giocattoli a vela o a motore (elastico, a molla, elettrico).

La navigazione di modelli azionati da motori a scoppio e a combustione interna o esterna è vietata. È ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, dell'automodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di volo e di mobilità di modelli tramite l'uso di motori a scoppio o a combustione interna ed esterna.

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo (es. calcio, tennis o attività simili), se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

26.3 Orti urbani

Il presente Regolamento recepisce il "Regolamento per concessione ed uso degli orti urbani", approvato il 29/07/2010 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92, apportando una modifica all'art. 11 (Divieti)- comma 1, lettera c). In particolare, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il presente Regolamento rimanda al DM 22 gennaio 2014.

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 18 mesi o, meglio, due stagioni vegetative, a partire dalla data di piantagione.

Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune potrà essere preso in carico dall'ufficio competente per il verde soltanto ad avvenuto completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il medesimo periodo di garanzia dovranno essere garantite tutte operazioni necessarie per l'attecchimento stesso tra le quali,

in particolare, sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.

Le superfici a verde pubblico per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune.

Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde.

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 qualora applicabili, è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013, e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade, provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie, tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade ed i corsi d'acqua, evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a rittochino.

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

1. I progetti edilizi privati, anche in ambito rurale, salvo quanto necessario ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005, devono essere corredati dai seguenti elaborati:
 - a) relazione tecnica illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto;
 - b) planimetria delle aree verdi e/o piantagioni da realizzare con indicazione delle specie, dei luoghi e

delle distanze di impianto.

2. Inoltre, si specifica quanto segue:

- a) In tutto il territorio comunale è richiesta la conservazione delle alberature ad alto fusto esistenti.
- b) Nelle zone edificabili i nuovi edifici devono essere ubicati e conformati in modo da rispettare gli alberi ad alto fusto esistenti; l'abbattimento di tali alberi, nel caso in cui risulti inevitabile, deve comunque essere autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 06/2005, art. 21, comma 2, lettera c) edificazioni e ristrutturazioni di costruzioni edilizie. L'abbattimento è subordinato al reimpianto del doppio del numero di alberi abbattuti, ai sensi ai sensi della Legge Regionale n. 06/2005, art. 23, comma 1. I nuovi impianti arborei debbono rispettare le caratteristiche definite ai sensi dell'art. 8.5 del presente Regolamento.
- c) Come parte integrante di ogni progetto edilizio è richiesto il progetto dettagliato della sistemazione esterna con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino od a coltivazione e con gli elaborati grafici di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, sistemi di irrigazione, arredi, essenze arboree prescelte, ecc.).

Sono fatte salve le leggi regionali in materia di salvaguardia della flora protetta.

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti accorgimenti:

- a) la scelta di specie adeguate;
- b) la scelta di cultivars selezionate resistenti alle diverse patologie, se esistenti in commercio
- c) l'impiego di piante sane;
- d) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- e) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
Per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
 - f) la costituzione di adeguate aree di pertinenza;
 - g) la protezione delle aree di pertinenza;
 - h) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - i) disinfezione degli attrezzi di potatura.

ARTICOLO 31 –LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLA VEGETAZIONE INFESTANTE

Il Parlamento europeo, con la Direttiva 2009/128/CE ha stabilito le linee quadro per un utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, assegnando agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

La Direttiva 2009/128/CE è stata recepita, a livello nazionale, con il D.Lgs. 150/2012. L'attuazione della Direttiva è avvenuta mediante la definizione di Piani di Azione Nazionali. Nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – fitofarmaci), di cui al DM 22 gennaio

2014 e successivi aggiornamenti. In sintesi, gli obiettivi del PAN- fitofarmaci sono:

- a) Ridurre i rischi gli impatti dei PF sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.
- b) Promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi.
- c) Proteggere gli utilizzatori dei PF e la popolazione interessata.
- d) Tutelare i consumatori
- e) Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili
- f) Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi

Il presente Regolamento, pertanto, recepisce in toto le indicazioni del DM 22 gennaio 2014 (P.A.N. fitofarmaci) rimandando in particolare a quanto disciplinato al punto A.5.6- *Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili*" del suddetto decreto ministeriale.

Andranno altresì applicate tutte le eventuali successive modifiche e integrazioni al suddetto decreto nonché tutta la normativa, europea, nazionale e regionale in materia di impiego dei prodotti fitosanitari che verrà emanata nel corso del tempo.

Conferma inoltre la mozione relativa alla "Salvaguardia del territorio comunale dall'uso dei diserbanti chimici negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 – seduta del 29/07/2015) che stabilisce come unica tipologia di intervento possibile quello meccanico per tutti interventi di controllo delle infestanti e per la gestione del decoro urbano.

Inoltre, si rimanda alla Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, art. 1, per cui: *nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l'uso dei fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti. E' consentito derogare al divieto di cui al comma precedente in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall'osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci. Il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione dell'osservatorio fitopatologico ed in base alle prescrizioni del servizio igiene e sanità dell'unità sanitaria locale, ne determina le modalità ed i limiti di impiego.*

Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di aree destinate dal Comune all'evoluzione spontanea.

(Riferimento a Mozione Consiglio Comunale - Salvaguardia del patrimonio arboreo, prot. n. 28129 del 19/04/2017, a firma di Pedroni, Brucchini, Fileri, Profili).

Il privato cittadino dovrà "provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro del filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi" e rimuovere erbe e piante infestanti come indicato rispettivamente nell'art. 11 comma 1 lett. f) e art 12 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 49 del 31/05/2022 e s.m.i.

Il presente Regolamento suggerisce la consultazione del Piano Strutturale del Verde, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 13/01/2010, per tutte le tematiche in esso trattate e le linee guida in esso indicate, al fine di attenersi quanto più possibile al Piano stesso.

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.

La lotta a tali parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi, in particolare di quelle di cui alla l.r. n. 6/2005, dai regolamenti comunali, provinciali (es. di polizia rurale) e regionali, le inosservanze alle norme del presente Regolamento comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell'art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della l.r. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogate tutte le norme e gli atti comunali recanti disposizioni in materia di verde urbano ed extraurbano.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO A DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBITO URBANO

ALLEGATO C POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

ALLEGATO E AREE DI PERTINENZA E DISTANZE ALLEGATO F ELENCO SPECIE CONSIGLIATE

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

FRUIBILITA'	CARATT. TOPOGRAFICHE MINIME	FUNZ	ALTRE CARATTERISTICHE	CATEGORIA	
TOTALE (verde pubbl. accessibile senza limitazioni)	S.A.P. (<i>Sup.Accorpata Permeab</i>) ≥ 20.000 m ² inclinazione media ≤ 10%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBL.	
	S.A.P. (<i>Sup.Accorpata Permeab</i>) ≥ 2.000 m ² e < 20.000 m ² inclinazione media ≤ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUART. ATTREZZ.	
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUART. NON ATTREZZ.	
	S.A.P. (<i>Sup.Accorpata Permeab</i>) ≥ 200 m ² e < 2.000 m ² inclinazione media ≤ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTVICINALE ATTREZZ.	
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUART VICINALE NON ATTREZZ.	
			RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado	VERDE SCOLASTICO
			ESTETICA	aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMITERIALE
ESTETICA			aree verdi e giardini aventi S.A.P. < 200 m ² , parcheggi, aiuole	VERDE STRADALE	

PARZIALE (verde pubbl. e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado diverso)	S.A.P. (Sup.Accorpata Permeab) variabile inclinazione mediavariabile		spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	VERDE SPORTIVO
		CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, giardini zoologici, ecc.	VERDE STORICO-SCIENTIFICO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi, ecc.)	VERDE PERTINENZIALE
		PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbustive ed erbacee	VERDE AGRICOLO
		ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO

Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza, predominante, di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei.

Un elemento areale è definito genericamente area verde qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito **parco pubblico**. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente **aree verdi di quartiere**, sono generalmente fruite soltanto da parte degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole aree verdi a servizio soprattutto da chi risiede nelle abitazioni circostanti (**aree verdi di quartiere vicinali**). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non

concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Il termine di **giardino** viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.

La **fruibilità**, cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche. Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un “arredo” o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino).

Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni che derivano principalmente dalla qualità e quantità di elementi vegetali in essa presente: ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc. In base alla sua conformazione, alla sua posizione fisiografica e territoriale, e a vari altri parametri è comunque possibile definire una **funzione prevalente**.

Per superficie permeabile s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc. oppure da terreno nudo; non è una superficie coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici impermeabili. Per superficie accorpata si intende una superficie non secata da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (**Superficie Accorpata Permeabile**) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.

Per **attrezzature ludiche** si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.

Per **attrezzature di arredo** si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.

Per **strutture di servizio** si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, ecc. e, in generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde.

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

Le classi di grandezza, cioè le dimensioni che assumono le chiome a maturità, è determinato dai fattori genetici e condizionato da quelli ambientali. In ambiente urbano, nel definire lo sviluppo a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui sono oggetto gli alberi. Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo. Ai fini pratici si può assumere che le piante di III (terza) grandezza difficilmente superano i 12 m di altezza, quelle di II (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 m di altezza e quelle di I (prima) grandezza possono superare i 18 m di altezza.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
<i>Acer campestre</i>	acero comune	seconda
<i>Aesculushippocastanum</i>	ippocastano	prima
<i>Aesculusx carnea</i> var. Briotii	ippocastano rosso	seconda
<i>Albizzia julibrissin</i>	albizzia	terza
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero	seconda
<i>Carpinusbetulus</i>	carpino bianco	seconda
<i>Celtisaustralis</i>	bagolaro	prima
<i>Cercissiliquastrum</i>	albero di Giuda	terza
<i>Eleagnusangustifolia</i>	olivello di Boemia	terza
<i>Fraxinusexcelsior</i>	frassino maggiore	prima
<i>Fraxinusornus</i>	orniello	seconda
<i>Fraxinusoxycarpa</i>	frassino ossifillo	seconda
<i>Gleditsiatriacanthos</i> var. Inermis	spino di Giuda	seconda
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia	terza
<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar	prima
<i>Liriodendron tulipifera</i>	liriodendro	prima
<i>Magnolia grandiflora</i>	magnolia	prima

<i>Melia azedarach</i>	melia	seconda
<i>Morus alba</i>	gelso bianco	seconda
<i>Morus nigra</i>	gelso nero	seconda
<i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo	prima
<i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo	prima
<i>Pinus pinea</i>	pino da pinoli	prima
<i>Platanus acerifolia</i>	platano	prima
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco	prima
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremolo	prima
<i>Pyrus calleryana</i> (var. da fiore inermi)	pero da fiore	seconda
<i>Quercus ilex</i>	leccio	seconda
<i>Quercus pubescens</i>	roverella	seconda
<i>Quercus robur</i>	farnia	prima
<i>Quercus x turneri</i>	quercia di Turner	terza
<i>Robinia pseudacacia</i> var. Umbraculifera	robinia	seconda
<i>Salix alba</i>	salice bianco	prima
<i>Salix babylonica</i>	salice piangente	terza
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini	seconda
<i>Tamarix</i> spp.	tamerice	terza
<i>Taxus baccata</i>	tasso	terza
<i>Tilia</i> spp.	tiglio	prima
<i>Ulmus minor</i>	olmo comune	prima
<i>Ulmus pumila</i>	olmo siberiano	prima

NOTA: Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente

possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate. In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.

“Si suggerisce di far riferimento all'Elenco delle specie consigliate presenti all'interno del Piano Strutturale del Verde del Comune di Senigallia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 13/01/2010” (Allegato F del presente regolamento).

A titolo indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigate rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate dai fattori pedoclimatici locali.

CHIOME LARGHE (raggio superiore a 6 m)	CHIOME MEDIE (raggio da 3 a 6 m)	CHIOME STRETTE (raggio fino a 3 m)
<i>Aesculus hippocastanum</i> ippocastano	<i>Aesculus x carnea</i> “Briotii” ippocastano rosso	<i>Albizia julibrissin</i> albizzia
<i>Celtis australis</i> bagolaro	<i>Acer campestre</i> acero campestre	<i>Alnus glutinosa</i> ontano nero
<i>Fraxinus excelsior</i> frassino maggiore	<i>Carpinus betulus</i> carpino bianco	<i>Lagerstroemia indica</i> lagerstremia
<i>Liriodendron tulipifera</i> liriodendro	<i>Fraxinus oxycarpa</i> - <i>Fraxinus ornus</i> frassino ossifillo - orniello	<i>Cercis siliquastrum</i> albero di Giuda
<i>Magnolia grandiflora</i> magnolia	<i>Gleditsia triacanthos</i> “Inermis” spino di Giuda	<i>Cupressus sempervirens</i> cipresso
<i>Pinus halepensis</i> – <i>P. pinea</i> pino d'Aleppo – pino da pinoli	<i>Koeleruteria paniculata</i> koeleruteria	<i>Elaeagnus angustifolia</i> olivello di Boemia
<i>Platanus acerifolia</i> platano	<i>Liquidambar styraciflua</i> liquidambar	<i>Melia azedarach</i> melia
<i>Populus alba</i> – <i>P. nigra</i>	<i>Morus alba</i> – <i>M. nigra</i> – <i>M.</i>	<i>Populus nigra</i> "Italica"
pioppo bianco – pioppo nero	<i>Platanifolia</i> gelsi	pioppo cipressino
<i>Quercus ilex</i> – <i>Q.</i>	<i>Populus tremula</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>

<i>pubescens</i> – <i>Q. robur</i> Leccio – roverella – farnia	pioppo tremulo	robinia
<i>Tilia</i> spp. tiglio	<i>Prunus avium</i> ciliegio	<i>Pyrus calleryana</i> pero da fiore
<i>Salix alba</i> salice bianco	<i>Salix fragilis</i> – <i>S.</i> <i>viminalis</i> salice fragile – salice da vimini	<i>Tamarix gallica</i> – <i>T.</i> <i>africana</i> tamerice minore – tamerice maggiore
<i>Ulmus minor</i> – <i>U. pumila</i> olmo campestre – olmo siberiano	<i>Sophora japonica</i> sofora	<i>Taxus baccata</i> tasso

A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

“In caso di piante sottoposte a capitozzatura o recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

GENERI E SPECIE	ANNI
<i>Aesculus hippocastanum</i> (ippocastano)	70-80
<i>Acer</i> spp. (aceri)	40-70
<i>Carpinus</i> spp. (carpini)	50-70
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80-90
<i>Fraxinus</i> spp. (frassini)	60-80
<i>Pinus pinea</i> (pino domestico)	80-100
<i>Platanus x acerifolia</i> (platano)	100-120
<i>Populus</i> spp. (pioppi)	40-60
<i>Quercus</i> spp. (querce)	80-100
<i>Robinia</i> spp. (robinie)	40-50
<i>Sophora japonica</i> (sofora)	50-70
<i>Tilia</i> spp. (tigli)	80-100
<i>Ulmus campestre</i> (olmo)	80-100

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

TIPI DI POTATURA

La *potatura di impianto*, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessario, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto; la *potatura di allevamento* o di *formazione* preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione.

Alle latifoglie adulte si pratica la *potatura di diradamento* o quella di *contenimento (a tutta cima)* che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del *taglio di ritorno* a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la *speronatura*, detta anche *taglio corto* e la *spuntatura*, detta anche *taglio lungo*, intese come potature effettuate senza la tecnica del *taglio di ritorno*.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la *spalcatatura*, cioè l'asportazione di uno o più *palchi* (rami inseriti sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma; eventualmente è ammessa anche la *potatura di diradamento*. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.

La *potatura di rimonda* e quella *fitosanitaria* consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperenti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti

REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo.

La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del *taglio di ritorno*, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere. Per evitare stress eccessivi all'albero, occorre non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la *potatura verde*, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il *collare* della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando *scosciature*, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto. Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a circa cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitaria (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

Le potature devono quindi in sostanza essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.

Per potature a regola d'arte e di tipo ordinario si intendono:

- le potature che interessano branche di diametro non superiore a circa 10 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane

vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato: il ramo di sostituzione che viene lasciato dovrà avere un diametro di almeno un terzo (1/3) rispetto al ramo tagliato; Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi non ordinari di potatura della chioma è necessario inoltrare richiesta al Settore competente al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

Vengono considerate straordinarie le potature che prevedono le seguenti tipologie d'intervento:

- potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a circa 10 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
- potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche orami ancora vegeti, di diametro superiore a circa 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio, sono consentiti nell'arco di tutto l'anno e sono soggetti a comunicazione all'Ufficio comunale di competenza, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge Regionale Forestale 06/2005; la comunicazione deve eventualmente essere corredata dalla perizia tecnica di un professionista abilitato che giustifichi le motivazioni dell'intervento di potatura straordinaria da eseguire.

Nel caso di alberi appartenenti al genere *Platanus* occorrerà seguire anche la normativa speciale vigente descritta nel capitolo "difesa fitosanitaria" del presente Regolamento, al fine di scongiurare il pericolo di diffusione del fungo patogeno *Ceratocystis fimbriata*, agente del noto "cancro colorato".

3.4 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configurano atutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capo II, art.7).

3.5 - Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature (esempio pioppi e aceri negundi) nonché gli alberi di I° e II° grandezza posti a dimora ad una distanza inferiore a m 4 dagli edifici, purché inseriti in un pianoorganico di sostituzione poliennale esistente o da approvare dalla Giunta Municipale.

3.6 - Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligatoria per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

3.7 - Nel caso di alberi monumentali tutelati qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente comunale previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.

3.8 - È vietato tagliare i rami degli alberi pubblici, anche di quelli che si protendono sul suolo privato, in deroga all'art. 896 del Codice civile. Analogo divieto vige sulle radici degli alberi pubblici, fatte salve le deroghe che potranno essere concesse dal Servizio Verde nell'ambito di

specifiche autorizzazioni per esecuzione di interventi essenziali.

EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità e/o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo: orientativamente, quindi, la potatura degli alberi non va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la capitozzatura, non deve altresì essere effettuata, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ossia dal 1° marzo al 31 agosto, come ribadito dalla lettera di Lipu (Lega italiana protezione uccelli) ad Anci (Associazione nazionale comuni italiani), salvo particolari necessità, urgenze e comprovati motivi (es. branche completamente secche e/o che minacciano rovina e/o costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità o nei casi in cui non siano presenti uova e nidi) che dovranno essere opportunamente dimostrati tramite una perizia con relativa documentazione fotografica redatta da professionista abilitato e iscritto all'albo professionale di appartenenza.

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre.

In ogni caso i periodi più adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedoclimatiche e fitopatologiche, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere sempre debitamente motivate con richiesta di intervento e denuncia scritta.

Nel caso in cui occorra effettuare interventi di rimonda del secco, intendendo con essa tutti quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere, gli interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, senza limitazioni di taglio. La scelta dell'epoca ottimale di potatura varia a seconda dell'obiettivo che si vuole ottenere. Una potatura effettuata a fine inverno, prima della ripresa vegetativa, infatti, favorisce la massima risposta vegetativa della pianta; se effettuata nel periodo tardo-estivo, invece, favorisce una sorta di nanizzazione della stessa, dovuta ad una riduzione del vigore delle cacciate, ed una migliore ripresa vegetativa primaverile; se svolta a fine autunno, infine, ne scaturiscono vantaggi quali gestione ed esecuzione dei tagli più agevole in quanto le piante sono prive di foglie.

Il taglio a fine autunno e quello a fine inverno possono essere inglobati in un unico periodo, inquanto la risposta fisiologica è pressoché uguale: ottimo rivestimento con germogliamento ben distribuito lungo tutto il fusto quindi anche nelle branche basali.

Inoltre, l'assenza delle foglie oltre a ridurre leggermente i tempi favorisce una migliore esecuzione degli interventi, i quali possono essere diretti molto più facilmente dal basso, essendo lo scheletro della pianta completamente visibile.

Al contrario il taglio effettuato nel periodo tardo estivo non permette un'agevole direzione dei tagli dal basso, che invece devono essere valutati dall'autoscala. In questo periodo, però, sono più facilmente individuabili le ramificazioni secche o deperenti da rimuovere attraverso la rimonda.

Inoltre, a differenza della potatura invernale, che produce una reazione da parte dell'albero proporzionale all'intensità dei tagli e tale da ricostituire in breve tempo la totalità della superficie

sintetizzante rimossa, la potatura estiva riduce notevolmente la risposta vegetativa delle piante, facilitando il contenimento della chioma sui soggetti molto vigorosi, provocando un numero minore di riscoppi di vegetazione rispetto a quella invernale.

Questo tipo di potatura, quindi, risulta particolarmente utile nei casi in cui lo spazio aereo disponibile per le piante è relativamente ridotto: la potatura estiva, infatti, “nanizza” la chioma, riducendo la sua ampiezza, riuscendo pertanto a contenerla in uno spazio più ristretto quale può essere quello di un viale e determinando una crescita più equilibrata della pianta.

In conclusione, quindi, la scelta dell’epoca migliore per effettuare la potatura dipende dalla risposta fisiologica che si vuole indurre. In particolare, si opterà per l’inizio della stagione vegetativa, se si intende ottenere proprio la massima risposta vegetativa; il periodo estivo, se si vuole ottenere una sorta di nanizzazione della pianta e una migliore ripresa vegetativa primaverile; infine, il tardo autunno per agevolare le operazioni di potatura in quanto la pianta è priva di foglie.




Figura 1 – accorciamento dei rami

A – “taglio di ritorno”: posizioni e inclinazioni di taglio corrette (SI) e scorrette (NO);

B – taglio con inclinazione scorretta e scelta di tiralinfa corretta (sopra); taglio con inclinazione corretta e scelta di tiralinfa scorretta (sotto);

C – taglio con inclinazione e scelta di tiralinfa corrette.




Figura 2 – eliminazione dei rami

A - potatura di rami di conifera con tecnica errata (presenza del moncone);

B - potatura di rami di conifera con tecnica errata (asportazione del collare);

C - potatura di rami di conifera con tecnica corretta (assenza di monconi e rilascio del collare);

D - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (presenza del moncone);

E - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (asportazione del collare);

F - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica corretta (assenza di moncone e rilascio del collare).

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.

Di seguito sono riportate due modalità **alternative** di calcolo dell'indennizzo.

1. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DI COSTI STANDARD.

a. Criterio n. 1. Importo minimo base dell'indennizzo.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto tutelati è pari a 30,00 euro per ogni soggetto.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di siepi tutelate è pari a 10,00 euro per ogni metro lineare di siepe.

b. Criterio n. 2. Localizzazione.

Gli importi minimi base sopra indicati sono aumentati di 10,00 euro qualora l'albero ad alto fusto e/o la siepe (per ogni metro lineare) tutelati ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (d. lgs. n. 42/2004 e s.m.) e/o idrogeologico (RDL n. 3267/1923). Qualora la siepe venga eliminata per essere ricostituita con siepe di medesima lunghezza di specie autoctone il criterio n. 2 non si applica.

c. Criterio n. 3. Diametro dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 20,00 euro ogni dieci centimetri di diametro, e sue frazioni, superiore al minimo di 15 centimetri, da rilevare a m. 1,30 da terra (c.d. "a petto d'uomo"), stabilito nella definizione di albero ad alto fusto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2005 e s.m.

d. Criterio n. 4. Secolarità dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 50,00 euro nel caso si tratti di albero ad alto fusto secolare con secolarità stabilita ai sensi dell'allegato 1 della l.r. n. 6/2005 e s.m. o, sino alla sua vigenza in ambito urbano per effetto dell'articolo 34, comma 4 della stessa legge, dall'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 7/1985 (75 anni di età).

Esempio relativo ad un albero

Indennizzo relativo l'abbattimento di un albero ricadente in vincolo paesaggistico, di diametro a m. 1,30 da terra di 25 centimetri, non secolare:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 10,00 (criterio n. 2) + € 20,00 (criterio n. 3) + € 0,00 (criterio n. 4) = € 60,00

Esempio relativo ad una siepe

Indennizzo per l'estirpazione, senza sostituzione per reimpianto della stessa mediante l'utilizzo di specie autoctone, di una siepe di 3 metri lineari ubicata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico estrema periferia:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 30,00 (criterio n. 2) = € 60,00

2. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E - Indice estetico e dello stato fitosanitario;**
- **U - Indici di localizzazione;**
- **G - Indici di dimensione.**

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il valore di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).

Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

E - Indice estetico e dello stato fitosanitario. Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO					
stato fitosanitario		vigore vegetativo dell'albero/siepe		posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)	
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande	0,5

				gruppo		
--	--	--	--	--------	--	--

U - Indice di localizzazione.

Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

INDICE DI LOCALIZZAZIONE	U
centro – centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2

G - Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi).

Si ricava dal diametro del fusto a 1,30 m. di altezza da terra.

diámetro (cm) a m. 1,30	G
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4
da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9
da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatasi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento (d)*.

DEPREZZAMENTO	d
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° - 30°)	50
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del fusto (oltre 30°)	70

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la "posizione spaziale" dell'indice **E** e gli indici **G** e **d**, si calcola quindi mediante la seguente formula:
Importo indennizzo = E x U x G / 100 x (100 - d)

Esempio relativo ad un albero

Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:

$$\text{Importo indennizzo} = 8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 0) = \text{€ } 96,00$$

La medesima pianta, se fortemente potato, assumerà il seguente importo di indennizzo:

$$\text{Importo indennizzo} = 8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 30) = \text{€ } 67,20$$

Esempio relativo ad una siepe

Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:

$$\begin{aligned} \text{Importo indennizzo di un metro lineare di siepe} &= 5 \times 4 / 100 \times (100 - 0) = \text{€ } 20,00 \\ \text{Importo indennizzo di 3 metri lineari} &= 3 \times \text{€ } 20,00 = \text{€ } 60,00 \end{aligned}$$

La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:

$$\begin{aligned} \text{Importo indennizzo di un metro lineare di siepe} &= 2 \times 4 / 100 - (100 - 0) = \text{€ } 8,00 \\ \text{Importo indennizzo di 3 metri lineari} &= 3 \times \text{€ } 8,00 = \text{€ } 24,00 \end{aligned}$$

Dato che le due metodologie portano a importi di indennizzo differenti, pur se non significativamente disformi, il calcolo di entrambi gli importi dell'indennizzo può costituire il "range" (dal minimo al massimo) entro cui l'Ente competente può collocare la scelta dell'importo ritenuto congruo.

ALLEGATO E DISTANZE E AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

Nelle nuove lottizzazioni e, ove possibile, nelle aree preesistenti, oggetto di riqualificazione e/o rifacimento stradale, le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza <12 m) m² 4
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m² 6
- per piante di prima grandezza (altezza >18 m) m² 10

Distanze dai confini e da edifici e manufatti per i nuovi impianti.

Nelle nuove lottizzazioni e, ove possibile, nelle aree preesistenti, oggetto di riqualificazione e/o rifacimento stradale, per le distanze dai confini e da edifici e manufatti, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali

Piante di terza grandezza (altezza <12 m) m 3 (come scritto nel PSV)

Piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m 4

Piante di prima grandezza (altezza >18 m) m 6 Da frutto a sviluppo contenuto (altezza <6 m) m 1,5

In deroga alle predette disposizioni ed in deroga agli articoli 894, 895 e 896 del Codice Civile, previo accordi con i proprietari confinanti, qualora le piante facciano parte di un'alberata stradale, le suddette misure possono essere modificate di una percentuale stabilita da un professionista Dottore Agronomo o Forestale, che dovrà considerare i diversi fattori e le differenti variabili del caso specifico.

Distanza dalle utenze sotterranee - Lavori di scavo in presenza di alberature pubbliche

Nelle nuove urbanizzazioni, salvo casi eccezionali, per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA MINIMA</u>
1° grandezza (altezza >18 m)	> m 6 (coerente con il PSV)
2° grandezza (altezza 12-18 m)	> m 4 (coerente con il PSV)
3° grandezza (altezza <12 m)	> m 2,5 (coerente con il PSV)

arbusti e siepi	> m 1,2 (coerente con il PSV)
-----------------	-------------------------------

Fermo restando che dove possibile dovranno essere riallocati o eliminati i servizi interrati presenti nell'area di influenza dell'apparato radicale, in caso di rifacimento di reti tecnologiche sotterranee le misure sopra riportate si intendono non prescrittive e in casi di comprovata impossibilità potrà essere accolta l'esigenza di operare anche a distanza inferiore, purché vengano adottate misure tecnologiche di salvaguardia compensative, al fine di non danneggiare gli apparati radicali: scavi a mano, passacavi, airspade, ecc. e purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

In particolare, le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati:

- a) a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione (AIRSPADE) allo scopo di consentire la corretta individuazione delle radici, la salvaguardia o il taglio ove consentito e la disinfezione;
- b) in caso sia concesso effettuare recisioni di radici, devono essere asportate con taglio netto manuale e rifinito immediatamente in modo da avere una ferita a superficie liscia e ben nitida;
- c) procedendo, immediatamente, ad una disinfezione della ferita.

Le radici più grosse (diametro ≥ 5 cm) dovranno essere sottopassate con tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingi tubo, senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta costantemente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzione dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Infine, il Servizio competente alla gestione del verde pubblico potrà, quindi, concedere eventuali deroghe alle distanze minime per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

1. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
2. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

I tecnici del Servizio competente alla gestione del verde pubblico possono richiedere di riaprire a cura e spesa dell'esecutore lo scavo per le necessarie verifiche tecniche del caso.

È obbligo degli Enti e Ditte promotrici degli scavi di presentare al Comune il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva della linea

di utenza e della vegetazione esistente, entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto autorizzatorio comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell'11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, gli alberi, arbusti e siepi messi a dimora dopo l'entrata in vigore della legge dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sottoindicate:

<u>TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE</u>	<u>DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE</u>
alberi di altezza >4 m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m 2
arbusti ed alberi di altezza <4 m e siepi di altezza >1,5 m	m 6
siepi con altezza <1,5 m	m 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Nelle situazioni preesistenti e limitatamente ai tratti urbani del tracciato ferroviario, previo accordi con la Società ferroviaria, dovrà essere mantenuta una considerevole copertura vegetale che preveda l'utilizzo di arbusti, siepi e tappezzanti .

ALLEGATO F ELENCO SPECIE CONSIGLIATE

Di seguito vengono elencate le specie arboree e arbustive utilizzabili; a scopo di contenimento delle principali minacce fitosanitarie, si consiglia di evitare la scelta di specie vegetali suscettibili all'attacco del Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*), l'elenco completo delle specie vegetali suscettibili è disponibile sul sito internet: <https://www.tarloasiatico.marche.it>

Qualora siano presenti, si possono utilizzare anche gli ibridi colonnari, espansi, conici, penduli, ecc....

Per le specie dioiche, come ad esempio i pioppi e la ginko, si consiglia di utilizzare gli individui di sesso maschile. Nel caso del gelso si può ipotizzare l'utilizzo di varietà "fruitless", cioè senza la produzione di frutti che in ambito urbano possono essere sgradevoli al momento della loro caduta a terra.

Quando presenti si consiglia di utilizzare varietà resistenti alle patologie più diffuse e a quelle per le quali sono previsti protocolli di lotta obbligatoria, come ad esempio nel caso del platano per il cancro colorato.

Le angiosperme sono di norma specie caducifoglie mentre le gimnosperme sono specie sempreverdi, salvo dove espressamente indicato. (**s = sempreverde; c = caducifolia**)

Le specie contrassegnate con asterisco (*) hanno delle parti velenose; pertanto, se ne sconsiglia l'utilizzo nella progettazione di spazi destinati ai bambini.

Per gli arbusti le specie indicate con **r** sono rampicanti.

Nella progettazione delle alberature stradali si raccomanda di intervenire attraverso una visione di intervento complessiva nel quartiere e non solamente in modo puntuale, così da creare una uniformità progettuale attraverso l'utilizzazione di specie arboree che abbiano una logica di distribuzione, di dimensione, così da determinare una caratterizzazione dell'area rendendo così l'ambito immediatamente riconoscibile.

Per gli interventi su alberature stradali, parcheggi, piazze prossimi alla fascia litoranea e al fiume, si consiglia di utilizzare le piante presenti negli appositi elenchi, così da creare delle unità paesaggistiche.

SPECIE ARBOREE UTILIZZABILI NELLA CREAZIONE DI PARCHI, GIARDINI E SPAZI VERDI

Alberi di prima grandezza	
Alberi che a maturità di norma superano i 18 m di altezza	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer platanoides</i>	acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	acero di monte
<i>Acer saccharinum</i>	acero saccharino
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Castanea sativa</i>	castagno
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Carpinus betulus</i> var. <i>pyramidalis</i>	carpino bianco piramidale
<i>Celtis australis</i>	bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
<i>Juglans nigra</i>	noce americano
<i>Juglans regia</i>	noce
<i>Liriodendron tulipifera</i>	albero dei tulipani
<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar
<i>Magnolia grandiflora</i>	magnolia (s)
<i>Platanus acerifolia</i>	platano ibrido
<i>Platanus occidentalis</i>	platano americano
<i>Platanus orientalis</i>	platano europeo
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i>	pioppo cipressino
<i>Populus x canadensis</i>	pioppo euroamericano
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremulo
<i>Quercus borealis</i>	quercia rossa
<i>Quercus cerris</i>	cerro

<i>Quercus frainetto</i>	farnetto
<i>Quercus petraea</i>	rovere
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia
<i>Salix alba</i>	salice bianco
<i>Sophora japonica</i>	sofora del Giappone
<i>Tilia cordata</i>	tiglio selvatico
<i>Tilia plathyphyllos</i>	tiglio nostrano
<i>Tilia x europea</i>	tiglio ibrido
<i>Ulmus glabra</i>	olmo montano
<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre
<i>Ulmus pumila</i>	olmo siberiano
GIMNOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Cedrus atlantica</i>	cedro dell'Atlante
<i>Cedrus deodora</i>	cedro dell'Himalaia
<i>Cedrus libani</i>	cedro del Libano
<i>Cupressus macrocarpa</i>	cipresso di Monterey
<i>Cupressus sempervirens</i>	cipresso
<i>Ginkgo biloba</i>	ginkgo(e)
<i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo
<i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo
<i>Pinus pinea</i>	pino domestico
<i>Pinus nigra</i>	pino nero

Alberi di seconda grandezza	
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 12 e i 18 m	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	acero campestre

<i>Acer opalus</i>	aero italico
<i>Acer rubrum</i>	aero rosso
<i>Aesculus x carnea</i>	ippocastano ibrido
<i>Catalpa bignonioides</i>	catalpa
<i>Corylus colurna</i>	nocciolo di Costantinopoli
<i>Fraxinus angustifolia</i>	frassino ossifillo
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello
<i>Gleditsia triacanthos</i> var. <i>inermis</i>	spino di Giuda
<i>Maclura pomifera</i>	gelso del Texas
<i>Melia azedarach</i>	albero dei rosari
<i>Morus alba</i>	gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	gelso nero
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
<i>Prunus avium</i>	ciliegio
<i>Prunus serrulata</i>	ciliegio da fiore
<i>Pyrus calleryana</i>	pero da fiore
<i>Robinia pseudoacacia</i> var. <i>umbraculifera</i>	robina senza spine
<i>Salix fragilis</i>	salice fragile
<i>Sorbus torminalis</i>	ciavardello
<i>Quercus ilex</i>	leccio (s)
<i>Quercus pubescens</i>	roverella
<i>Quercus suber</i>	sughera (s)

Alberi di terza grandezza

Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza fino a 12 m

ANGIOSPERME

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acacia dealbata</i>	mimosa
<i>Acer monspessulanum</i>	acero minore
<i>Albizia julibrissin</i>	acacia di Costantinopoli

<i>Arbutus unedo</i>	corbezzolo
<i>Brussometia papyrifera</i>	gelso da carta
<i>Carpinus orientalis</i>	carpinella
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di Giuda
<i>Chamaerops excelsa</i>	palma
<i>Cornus mas</i>	corniolo
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Crataegus azarolus</i>	azzeruolo
<i>Cydonia oblunga</i>	cotogno
<i>Diospyros kaki</i>	kaki
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivagno
<i>Eriobotrya japonica</i>	nespolo del Giappone (s)
<i>Koelreuteria panicolata</i>	koelreuteria
<i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo *
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia
<i>Laurusnobilis</i>	alloro (s)
<i>Ligustrum lucidum</i>	ligustro
<i>Malus domestica</i>	melo
<i>Malus floribunda</i>	melo da fiore
<i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
<i>Mespilus germanica</i>	nespolo
<i>Olea europea</i>	olivo (s)
<i>Paulownia tomentosa</i>	paulonia
<i>Prunus cerasifera</i>	mirabolano
<i>Prunus dulcis</i>	mandorlo
<i>Prunus spinosa</i>	ciliegio a grappoli
<i>Punica granatum</i>	melograno
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini
<i>Pyrus sp.</i>	pero
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco nero
<i>Salix babilonia</i>	salice piangente
<i>Salix caprea</i>	salicone
<i>Sorbus domestica</i>	sorbo domestico
<i>Tamarix gallica</i>	tamerice

<i>Ziziphus vulgaris</i>	giuggiolo
GIMNOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Taxus baccata</i>	tasso *

SPECIE ARBOREE UTILIZZABILI NELLA CREAZIONE DI VIALI E ALBERATURE STRADALI

Alberi di prima grandezza	
Alberi che a maturità di norma superano i 18 m di altezza	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer platanoides</i>	acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	acero di monte
<i>Acer saccharinum</i>	acero saccarino
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Carpinus betulus</i> var. <i>pyramidalis</i>	carpino bianco piramidale
<i>Celtis australis</i>	bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
<i>Liriodendron tulipifera</i>	albero dei tulipani
<i>Magnolia grandiflora</i>	magnolia (s)
<i>Platanus x acerifolia</i>	platano ibrido
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i>	pioppo cipressino
<i>Populus x canadensis</i>	pioppo euroamericano
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremulo

<i>Sophora japonica</i>	sofora del Giappone
<i>Tilia cordata</i>	tiglio selvatico
<i>Tilia plathyphyllos</i>	tiglio nostrano
<i>Tilia x europea</i>	tiglio ibrido
<i>Ulmus pumila</i>	olmo siberiano
GIMNOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Cupressus sempervirens</i>	cipresso
<i>Ginkgo biloba</i>	ginko(c)
<i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo
<i>Pinus pinea</i>	pino domestico

Alberi di seconda grandezza	
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 12 e i 18 m	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Acer opalus</i>	aero italico
<i>Acer rubrum</i>	aero rosso
<i>Aesculus x carnea</i>	ippocastano ibrido
<i>Catalpa bignonioides</i>	catalpa
<i>Corylus colurna</i>	nocciolo di Costantinopoli
<i>Fraxinus angustifolia</i>	frassino ossifillo
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello
<i>Gleditsia triacanthos</i> var. <i>inermis</i>	spino di Giuda
<i>Melia azedarach</i>	albero dei rosari
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
<i>Prunus avium</i>	ciliegio
<i>Prunus serrulata</i>	ciliegio da fiore

<i>Pyrus calleryana</i>	pero da fiore
<i>Robinia pseudoacacia</i> var. <i>umbraculifera</i>	robina senza spine
<i>Quercus ilex</i>	leccio (s)
<i>Quercus pubescens</i>	roverella

Alberi di terza grandezza

Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza fino a 12 m

ANGIOSPERME

Nome scientifico	Nome comune
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di Giuda
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Crataegus azarolus</i>	azzeruolo
<i>Diospyros kaki</i>	kaki
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivagno
<i>Koelreuteria panicolata</i>	koelreuteria
<i>Laburnum agyroides</i>	maggiociondolo *
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia
<i>Ligustrum lucidum</i>	ligustro
<i>Malus floribunda</i>	melo da fiore
<i>Olea europea</i>	olivo (s)
<i>Paulownia tomentosa</i>	paulonia
<i>Prunus padus</i>	ciliegio a grappoli
<i>Punica granatum</i>	melograno
<i>Pyrus sp.</i>	pero
<i>Sorbus domestica</i>	sorbo domestico
<i>Tamarix gallica</i>	tamerice

GIMNOSPERME

Nome scientifico	Nome comune
<i>Taxus baccata</i>	tasso *

**SPECIE ARBUSTIVE E RAMPICANTI UTILIZZABILI NELLA CREAZIONE DI PARCHI,
GIARDINI, SPAZI VERDI E AIUOLE**

Arbusti e Rampicanti	
Specie arbustive, rampicanti e tappezzanti, utilizzabili per la realizzazione di siepi e barriere verdi	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Abelia floribunda</i>	abelia (s)
<i>Amelanchier canadensis</i>	amelanchier (c)
<i>Arbutus unedo</i>	corbezzolo (s)
<i>Atriplex halimus</i>	porcellana del mare (s)
<i>Azalea japonica</i>	azalea (s)
<i>Berberis vulgaris</i>	crepino (c)
<i>Bignonia sp.</i>	bignonia (r)
<i>Buddleja davidii</i>	buddleia (c)
<i>Buxus sempervirens</i>	bosso * (s)
<i>Chamaerops humilis</i>	palma nana (s)
<i>Cistus sp.</i>	cisto (s)
<i>Clematis sp.</i>	clematide (r – c)
<i>Clerodendron trichotomum</i>	clerodendro (c)
<i>Colutea arborescens</i>	vescicaria (c)
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinella (c)
<i>Cotinus coggygria</i>	scotano (c)
<i>Cotoneaster sp.</i>	cotoneaster (s)
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino (c)
<i>Cytisus sp.</i>	ginestre (c)
<i>Deutzia sp.</i>	deutzia (c)
<i>Eleagnus pungens</i>	eleagno (s)
<i>Euonymus europaeus</i>	berretta da prete * (c)
<i>Euonymus japonicus</i>	evonimo del Giappone (s)

<i>Forsythia x intermedia</i>	forsizia (c)
<i>Hebe sp.</i>	hebe (s)
<i>Hederasp.</i>	edera * (r – s)
<i>Hibiscus sp.</i>	ibisco (c)
<i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso (c)
<i>Hypericum sp.</i>	iperico (s)
<i>Ilex aquifolium</i>	agrifoglio (s)
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia (c)
<i>Lantana camara</i>	lantana (s)
<i>Laurus nobilis</i>	alloro (s)
<i>Lavandula sp</i>	lavanda (s)
<i>Lavatera olbia var. rosea</i>	lavatera (c)
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro (s)
<i>Lonicera sp.</i>	caprifoglio (r – s)
<i>Mahonia sp.</i>	mahonia (c)
<i>Nerium oleander</i>	oleandro (s)
<i>Parthenocissus sp.</i>	viteamericana (r)
<i>Philadelphus sp.</i>	fiord'angelo (c)
<i>Phillyrea angustifolia</i>	fillirea (s)
<i>Photinia x fraseri</i>	fotinia (s)
<i>Pittosporum tobira</i>	pittosporo (s)
<i>Polygala myrtifolia</i>	poligala a foglia di mirto (s)
<i>Prunus laurocerasus</i>	lauroceraso (s)
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo (c)
<i>Punica granatum</i>	melograno (c)
<i>Pyracantha coccinea</i>	agazzino (s)
<i>Rhamnus alaternus</i>	alterno (s)
<i>Rhododendron sp.</i>	rododendro (s)
<i>Rhus typhina</i>	sommaco americano (c)
<i>Rhynchospermum jasminoides</i>	falso gelsomino (r – s)
<i>Rosa sp.</i>	rosa (r – c – s)
<i>Rosmarinus officinalis</i>	rosmarino (s)
<i>Salix eleagnos</i>	salice ripaiolo (c)

<i>Salix purpurea</i>	salice rosso (c)
<i>Salix triandra</i>	salice da cesti (c)
<i>Spartium junceum</i>	ginestra (c)
<i>Spiraea sp.</i>	spirea (c)
<i>Symphoricarpos racemosus</i>	sinforicarpo * (c)
<i>Syringa vulgaris</i>	lillà (c)
<i>Tamarix gallica</i>	tamerice (c)
<i>Tamarix pentandra</i> var. <i>Rubra</i>	tamerice rosso (c)
<i>Teucrium fruticans</i>	camedrio femmina (s)
<i>Veronica sp.</i>	veronica (s)
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio (c)
<i>Viburnum tinus</i>	lentaggine (s)
<i>Vitex agnus-castus</i>	agnocasto (c)
<i>Weigelia sp.</i>	veigelia (c)
<i>Wisteria chinensis</i>	glicine (r - c)
GIMNOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Juniperus oxycedrus</i> var. <i>macrocarpa</i>	ginepro coccolone (s)
<i>Juniperus communis</i>	ginepro (s)
<i>Thuja sp.</i>	tuia (s)

Specie utilizzabili sulla fascia litoranea

Per gli interventi eseguiti in prossimità della fascia litoranea dove l'influenza della salsedine può essere importante, si consiglia di utilizzare le seguenti specie:

Alberi	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivagno
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia
<i>Melia azedarach</i>	albero dei rosari
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Tamarix gallica</i>	tamerice
<i>Ulmuspumila</i>	olmo siberiano
GIMNOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Pinus halepensis</i>	pino d' Aleppo
<i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo
<i>Pinus pinea</i>	pino domestico

Arbusti	
ANGIOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Atriplexhalimus</i>	porcellana del mare (s)
<i>Chamaeropsunilis</i>	palma nana (s)
<i>Eleagnuspungens</i>	eleagno (s)
<i>Euonymus japonicus</i>	evonimo del Giappone (s)
<i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso (c)
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia (c)
<i>Lavandula sp</i>	lavanda (s)
<i>Phillyrea angustifolia</i>	fillirea (s)
<i>Pittosporum tobira</i>	pittosporo (s)
<i>Polygala myrtifolia</i>	poligala a foglia di mirto (s)

<i>Prunus laurocerasus</i>	lauroceraso (s)
<i>Pyracantha coccigea</i>	agazzino (s)
<i>Tamarix gallica</i>	tamerice (c)
<i>Tamarix pentandra</i> var. <i>Rubra</i>	tamerice rosso (c)
<i>Teucrium fruticans</i>	camedrio femmina (s)
<i>Vitex agnus-castus</i>	agnocasto (c)
GIMNOSPERME	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Juniperus oxycedrus</i> var. <i>macrocarpa</i>	ginepro coccolone (s)
<i>Juniperus communis</i>	ginepro (s)

Specie utilizzabili in ambito ripariale

Per gli interventi eseguiti in ambito ripariale (fiumi, corsi d'acqua minori, impluvi di fondovalle) e nelle loro vicinanze, ad esempio per viali e parcheggi prossimi all'asta fluviale, si consiglia di utilizzare le seguenti specie:

Alberi	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Cornus mas</i>	corniolo
<i>Corylus avellana</i>	nociolo
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i>	pioppo cipressino
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremulo
<i>Salix alba</i>	salice bianco

<i>Salix caprea</i>	salicone
<i>Salix fragilis</i>	salice fragile
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco nero

Arbusti	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinella
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	berretta da prete *
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Salix eleagnos</i>	salice ripaiolo
<i>Salix triandra</i>	salice da cesti
<i>Salix purpurea</i>	salice rosso

Specie utilizzabili in ambito rurale

Per gli interventi eseguiti in ambito rurale, per la realizzazione di siepi camporili, alberate e barriere verdi, si consiglia di utilizzare le seguenti specie:

Alberi	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	acero minore
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello
<i>Morus alba</i>	gelsobianco
<i>Morus nigra</i>	gelsonero
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpinonero
<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>	pioppocipressino
<i>Quercus pubescens</i>	roverella
<i>Salix alba</i>	salice bianco
<i>Sorbus domestica</i>	sorbocomune

<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre
--------------------	----------------

Arbusti	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Asparagus acutifolius</i>	asparago
<i>Clematis vitalba</i>	vitalba
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinella
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	berretta da prete
<i>Laurus nobilis</i>	alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i>	caprifoglio
<i>Paliurus spina-christi</i>	marruca
<i>Pyracantha coccinea</i>	agazzino
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Rosa canina</i>	rosa selvatica
<i>Rubus sp.</i>	rovo
<i>Spartium junceum</i>	ginestra di Spagna
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco
<i>Tamarix gallica</i>	tamerice